
Regolamento del Consiglio di Amministrazione

Data ultima approvazione CdA: 27 giugno 2023

Indice

Articolo 1 – Disposizioni preliminari.....	2
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	2
Articolo 3 – Composizione del Consiglio di Amministrazione	7
ARTICOLO 3.1 – PRINCIPI GENERALI.....	7
Articolo 3.2 – Il processo di nomina	9
Articolo 3.3 – La composizione quantitativa	13
Articolo 3.4 – La composizione qualitativa	13
ARTICOLO 3.4.1 – GLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI.....	13
ARTICOLO 3.4.2 – GLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI	14
ARTICOLO 3.4.3 – AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.....	15
Articolo 4 – I requisiti di professionalità degli Amministratori	20
Articolo 5 – Formazione e Piani di successione	21
Articolo 6 – Cause di sospensione e decadenza dall’incarico, eventi sopravvenuti e rinnovi ..	21
Articolo 7 – I Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli Amministratori	23
Articolo 7.1 – L’Amministratore Delegato.....	25
Articolo 7.2 – Gli Amministratori Non Esecutivi e gli Amministratori Indipendenti.....	25
Articolo 8 – Divieto di concorrenza e <i>interlocking</i>	27
ARTICOLO 9 – LA CONFIDENZIALITÀ.....	27
Articolo 10 – Il Funzionamento del Consiglio	27
Articolo 11 – Il Presidente del Consiglio	29
Articolo 12 – Il Segretario del Consiglio di Amministrazione.....	32
Articolo 13 – Competenze e Poteri del Consiglio	32
Articolo 14 – Maggioranze Costitutive e Deliberative	32
Articolo 15 – Remunerazione degli Amministratori	33
Articolo 16 – Istituzione e funzionamento dei comitati interni al Consiglio.....	33
ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI FINALI	34

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione della Banca al fine di disciplinare la composizione e il funzionamento del predetto organo aziendale in conformità, tra l'altro, ai principi di cui alle *Disposizioni sul governo societario delle banche* e del Codice di Autodisciplina. Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili alla Banca.

2. I compiti e le responsabilità del Consiglio di Amministrazione, considerato anche nella sua qualità di organo con funzione di supervisione strategica del Gruppo BFF, sono disciplinati nel "*Regolamento degli Organi Aziendali, delle Funzioni di Controllo e dei Flussi Informativi*", adottato dalla Banca, tra l'altro, ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione II (paragrafo 5) delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Amministratore Delegato o AD:	l'"organo con funzione di gestione" della Capogruppo. L'Amministratore al quale, ai sensi del codice civile, sono delegati dal Consiglio di Amministrazione compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio stesso nell'esercizio della funzione di supervisione strategica.
Assemblea:	l'assemblea degli azionisti della Banca.
Azionista Significativo:	il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Banca o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Banca.
Autovalutazione:	il processo di autovalutazione della dimensione, della composizione e del funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati, svolto in linea con le disposizioni di cui alla Sezione VI (" <i>Autovalutazione degli organi</i> ") delle Disposizioni sul Governo Societario e/o con le previsioni del Codice di Autodisciplina.
Banca o Capogruppo:	BFF Bank S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario BFF Banking Group.
Circolare 285:	la Circolare della Banca d'Italia n. 285, del 17 dicembre 2013, e successivi aggiornamenti.

Codice di Autodisciplina:	il Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate approvato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020.
Collegio sindacale:	l' <i>"organo con funzione di controllo"</i> della Capogruppo, che vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, anche a livello di Gruppo.
Comitati:	il Comitato per le Remunerazioni, il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato Nomine e il Comitato OPC.
Comitato Controllo e Rischi:	il Comitato istituito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 2.3.3 della Sezione IV delle Disposizioni sul Governo Societario e del Codice di Autodisciplina.
Comitato Nomine:	il Comitato istituito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 2.3.2 della Sezione IV delle Disposizioni sul Governo Societario e del Codice di Autodisciplina.
Comitato per le Remunerazioni:	il Comitato istituito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 2.3.4 delle Disposizioni sul Governo societario e del Codice di Autodisciplina.
Comitato OPC:	il Comitato istituito dal Consiglio di Amministrazione per la valutazione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati.
Consiglio di Amministrazione o Consiglio:	l' <i>"organo con funzione di supervisione strategica"</i> della Capogruppo, al quale sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione della Banca, mediante, tra l'altro, l'esame e la delibera dei Piani Industriali o finanziari ovvero delle operazioni strategiche, perseguendo il Successo Sostenibile.
CRR:	il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.
Decreto Fit & Proper:	il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169 – Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli

	esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.
Disposizioni di Vigilanza per le Banche:	le disposizioni di cui alla Circolare 285 e successivi aggiornamenti.
Disposizioni in materia di procedura di Valutazione dell'Idoneità:	Le Disposizioni di Vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e sistemi di garanzia dei depositanti emanate dalla Banca d'Italia il 5 maggio 2021.
Disposizioni sul Governo Societario:	la Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (" <i>Governo societario</i> ").
Executive:	I responsabili di unità organizzative articolate o ad alto contenuto professionale, che riportano all'Amministratore Delegato o a <i>Senior Executive</i> , che contribuiscono significativamente e con ampie autonomie al raggiungimento degli obiettivi della struttura di appartenenza o che forniscono supporto/consulenza qualificata al Vertice aziendale e al resto dell'organizzazione. Possono rientrare fra i <i>Risk Taker</i> . Gli <i>Executive</i> sono identificati da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
Funzione AML:	la funzione definita ai sensi delle Disposizioni in Materia di Antiriciclaggio, attribuita alla Funzione Compliance e AML della Capogruppo.
Funzioni Aziendali:	l'insieme dei compiti e delle responsabilità assegnate per l'espletamento di una determinata fase dell'attività aziendale.
Funzioni Aziendali di Controllo:	collettivamente, la Funzione <i>Compliance</i> , la Funzione <i>Risk Management</i> e la Funzione <i>Internal Audit</i> .
Funzione Compliance:	la Funzione Aziendale di verifica della conformità alle norme attribuita alla Funzione <i>Compliance</i> e AML della Capogruppo.
Funzione di Controllo dei Rischi ICT e di Sicurezza	la Funzione di controllo istituita dal Consiglio di Amministrazione della Banca, responsabile del monitoraggio e del controllo dei rischi ICT e di sicurezza, nonché della verifica dell'aderenza delle operazioni ICT al sistema di gestione dei rischi ICT e di sicurezza.
Funzione Internal Audit:	la Funzione Aziendale di revisione interna attribuita alla Funzione <i>Internal Audit</i> della Capogruppo.

Funzione Risk Management:	la Funzione Aziendale di controllo dei rischi attribuita alla Funzione <i>Risk Management</i> della Capogruppo.
Gruppo o Gruppo BFF:	il Gruppo Bancario BFF Banking Group.
Lista del CdA:	la lista di candidati eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente in occasione del rinnovo integrale dell'organo di amministrazione della Banca ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto. In base a tale articolo il numero di candidati da includere nella Lista del CdA non può essere superiore al numero complessivo di Amministratori da nominare.
Organi Aziendali:	collettivamente, il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Collegio sindacale.
Partecipante	ai sensi del Decreto Fit & Proper, un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del TUB e delle relative disposizioni attuative.
Piano di Successione	il " <i>Piano di successione del Presidente e dell'Amministratore Delegato</i> " adottato dalla Società e composto dal: (i) " <i>Contingency Plan dell'AD</i> ", e (ii) dai " <i>Succession Planning</i> " del Presidente e dell'AD, che stabilisce le azioni da intraprendere per l'individuazione e la nomina di un nuovo Presidente o Amministratore Delegato in caso di accertamento di un impedimento definitivo.
Piano Industriale	il documento programmatico nel quale sono definiti gli obiettivi strategici della Banca e del Gruppo e le azioni da compiere al fine di raggiungere tali obiettivi in coerenza con il livello di esposizione al rischio prescelto, anche nell'ottica di promuovere il Successo Sostenibile
Policy di Diversità del CdA:	la " <i>Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione</i> " della Banca, elaborata ai sensi dell'art. 123-bis, lettera d-bis), del TUF, che disciplina: (i) la composizione del Consiglio di Amministrazione con riferimento, a esempio, all'età, al genere e al percorso formativo e professionale dei suoi componenti; (ii) gli obiettivi perseguiti dalla Banca in materia di diversità; (iii) le modalità di sua attuazione, e (iv) le modalità di monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, nel periodo di riferimento.
RAF:	" <i>Risk Appetite Framework</i> " (sistema degli obiettivi di rischio), ovvero sia il quadro che definisce – in coerenza con il massimo rischio assumibile, il <i>business model</i> e il piano strategico – la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio,

	le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli, anche a livello di Gruppo.
Regolamento:	il presente regolamento.
Regolamento degli Indipendenti	Il Regolamento delle Riunioni dei Consiglieri Indipendenti adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2023.
Regolamento degli Organi Aziendali, delle Funzioni di Controllo e dei Flussi Informativi:	il regolamento adottato dalla Banca ai sensi, tra l'altro, della Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione II, paragrafo 5, delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche.
Responsabili delle Principali Funzioni Aziendali	ai sensi del Decreto Fit & Proper, i responsabili della Funzione <i>Compliance</i> , della Funzione <i>Risk Management</i> , della Funzione <i>Internal Audit</i> , il <i>Chief Financial Officer</i> , e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del TUF.
Segretario:	il soggetto che supporta l'attività del Presidente e fornisce con imparzialità di giudizio assistenza e consulenza al Consiglio di Amministrazione su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del governo societario. In particolare, coadiuva il Presidente nella redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.
Senior Executive:	I ruoli di Direttori Centrali o <i>Vice President</i> (VP) che riportano direttamente all'Amministratore Delegato, contribuiscono in maniera determinante alla realizzazione degli obiettivi strategici del Gruppo, rientrano fra i <i>Risk Taker</i> , gestiscono in genere <i>budget</i> significativi di risorse umane e/o economiche, nell'ambito di deleghe e procure formali. I <i>Senior Executive</i> sono identificati da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
Società Grande:	ai sensi del Codice di Autodisciplina, la società la cui capitalizzazione è stata superiore a 1 miliardo di euro l'ultimo giorno di mercato aperto di ciascuno dei tre anni solari precedenti.
Statuto:	lo statuto sociale della Banca.
Successo Sostenibile:	l'obiettivo che guida l'azione del Consiglio e che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri <i>stakeholder</i> rilevanti per la Banca.

Testo Unico Bancario o TUB:	il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche.
Testo Unico della Finanza o TUF:	il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche.
Valutazione dell' idoneità degli Amministratori:	l'insieme delle valutazioni svolte dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle Disposizioni in materia di procedura di Valutazione dell'Idoneità, al fine di accertare il possesso da parte dei propri componenti dei requisiti e dei criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico ai sensi del TUB e del Decreto Fit & Proper, oltre che l'adeguata composizione collettiva dell'organo.

ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 3.1 – PRINCIPI GENERALI

1. A salvaguardia della sana e prudente gestione, per il corretto assolvimento delle proprie funzioni e per un buon funzionamento dell'organo di supervisione strategica, nella scelta degli Amministratori e nella definizione del loro numero si deve tenere conto delle dimensioni, della complessità e della specificità del settore in cui opera la Banca, anche a livello di Gruppo.

2. Sotto il profilo qualitativo, è richiesto che i membri del Consiglio:

- a) siano pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- b) siano dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al Consiglio di Amministrazione;
- c) abbiano competenze diffuse e opportunamente diversificate (anche in termini di esperienze, età, genere, provenienza geografica e proiezione internazionale, tenendo conto delle risultanze delle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione stesso e dei pareri del Comitato Nomine), affinché possano effettivamente contribuire (sia all'interno dei Comitati di cui siano parte, sia nelle decisioni collegiali) ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree in cui opera la Banca, anche a livello di Gruppo;
- d) soddisfino criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse;
- e) dedichino il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico;

f) agiscano con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca, e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

3. Fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui al successivo art. 7, gli Amministratori dedicano tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, tenuto conto:

- della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte dalla Banca, anche in relazione alle sue caratteristiche;
- di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte.

Rilevano, in tale ambito, i requisiti in termini di disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico previsti dall'art. 16 del Decreto Fit & Proper.

4. Gli Amministratori indirizzano la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca e del Gruppo, operando con indipendenza di giudizio e indipendentemente dalla compagine azionaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, nel rispetto della sana e prudente gestione, della legge e di ogni norma applicabile.

5. Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, e soddisfare i criteri di competenza, di correttezza e di indipendenza di giudizio, di cui all'art. 26 del TUB, e come stabiliti dal Decreto Fit & Proper, nonché i requisiti di onorabilità definiti per i membri degli organi di controllo, di cui all'art. 148, quarto comma, del TUF, ovvero gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

6. Gli Amministratori devono soddisfare i criteri di (i) correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse in ottemperanza all'art. 4 del Decreto Fit & Proper, e (ii) competenza di cui all'art. 10 del Decreto Fit & Proper volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'Incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della Banca e del Gruppo. La valutazione sulla sussistenza di tali criteri è condotta dal Consiglio di Amministrazione in base a quanto previsto rispettivamente dall'art. 5 e dell'art. 10 del Decreto Fit & Proper e dalle Disposizioni in materia di procedura di Valutazione dell'Idoneità.

7. Il Consiglio valuta, inoltre, (i) la sussistenza dell'indipendenza di giudizio, prevista dall'art. 15 del Decreto Fit & Proper; (ii) alla luce delle informazioni e delle motivazioni ricevute dal singolo componente (anche mediante dichiarazioni sostitutive e appositi questionari predisposti dalla Banca nel rispetto della normativa vigente) se i presìdi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, nonché dalle ulteriori misure organizzative o procedurali adottate dalla Banca, anche a livello di Gruppo, o

dall'Amministratore stesso, sono efficaci a fronteggiare il rischio di compromissione dell'indipendenza di giudizio dell'Amministratore o delle decisioni del Consiglio di Amministrazione stesso. Se i presidi esistenti non sono ritenuti sufficienti, il Consiglio può (a) individuarne di ulteriori e più efficaci (b) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti all'Amministratore, ivi comprese le eventuali deleghe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, commi 4 e 5, del Decreto Fit & Proper.

ARTICOLO 3.2 – IL PROCESSO DI NOMINA

1. Il processo di nomina assicura, nel rispetto della disciplina dell'equilibrio di genere, che nel Consiglio siano presenti soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo loro attribuito.

Ai fini della nomina e della cooptazione degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione:

- i) individua preventivamente, in particolare, in vista di ogni suo rinnovo, la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione alle caratteristiche e agli obiettivi della Banca, anche a livello di Gruppo, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) ritenuto adeguato a questi fini, sempre tenendo conto degli esiti dell'Autovalutazione e dei criteri di adeguata composizione collettiva degli organi in conformità agli obiettivi indicati nell'art. 11 del Decreto Fit & Proper;
- ii) approva e sottopone a revisione la *Policy* di Diversità del CdA, sulla base delle analisi di cui al punto i);
- iii) formula, sulla base delle analisi di cui al punto i) e della *Policy* di Diversità del CdA, gli orientamenti per gli azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale dell'organo di amministrazione (gli "**Orientamenti per gli Azionisti**"). Gli Orientamenti per gli Azionisti sono pubblicati sul sito *internet* della Banca con congruo anticipo rispetto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea relativa al rinnovo del Consiglio;
- iv) ha la facoltà, ai sensi di Statuto, di presentare la Lista del CdA – contenente un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo –, nella predisposizione della quale tiene conto anche degli Orientamenti degli Azionisti, dei requisiti di cui al Regolamento, ovvero delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. A tal fine, di norma, 9 mesi prima della scadenza dell'organo consiliare, il CdA uscente delibera se avvalersi di tale facoltà e avvia il relativo processo, con il supporto del Comitato Nomine;
- v) richiede a chi presenta una lista di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la sua rispondenza agli Orientamenti per gli Azionisti e richiede a chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà degli Amministratori

della Banca da eleggere di indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la cui nomina avviene secondo le modalità individuate dallo Statuto;

- vi) in aggiunta alle verifiche effettuate preventivamente alla presentazione della Lista del CdA sulla rispondenza alla composizione quali quantitativa del CdA, verifica successivamente al proprio rinnovo la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale in base, tra l'altro, agli esiti dell'Autovalutazione e quella effettiva risultante dal processo di nomina. I risultati della suddetta verifica sono resi noti agli azionisti, per consentire a questi ultimi di adottare le opportune misure, in tempo utile rispetto alla prima assemblea di approvazione del bilancio successiva al rinnovo integrale dell'organo o della maggioranza dei suoi componenti;
- vii) ***nei casi di nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea***, svolge la Valutazione dell'idoneità degli Amministratori entro 30 giorni dalla nomina. Entro il medesimo termine, ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio del singolo Amministratore o adotta, ove consentito, le eventuali misure correttive. Più in dettaglio, fermo restando quanto indicato all'articolo 3.1, comma 7, che precede, in caso di carenze, il Consiglio adotta misure necessarie a colmarle, tra le quali, a esempio: a) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti agli Amministratori ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con gli obiettivi indicati nell'articolo 11 del Decreto Fit & Proper; b) definire e attuare idonei piani di formazione per gli Amministratori. Se tali misure non sono idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva dell'organo, quest'ultimo formula all'organo competente raccomandazioni per superare le carenze individuate. In ogni caso, a seguito della dichiarazione di decadenza avvia tempestivamente le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto. Per consentire la valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, i candidati presentano al Consiglio di Amministrazione stesso, che l'acquisisce, la documentazione comprovante la propria idoneità (anche mediante dichiarazioni sostitutive e la compilazione di appositi questionari predisposti dalla Banca nel rispetto della normativa vigente); l'esame delle posizioni è condotto partitamente per ciascuno degli Amministratori e con l'astensione dell'Amministratore di volta in volta interessato.

Il Consiglio di Amministrazione trasmette a Banca d'Italia entro 30 giorni dal suo compimento copia del verbale della riunione in occasione della quale è svolta la Valutazione dell'idoneità degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ove non risultanti dal verbale stesso, qualora lo richieda la Banca d'Italia entro 120 giorni dal ricevimento del verbale.

Anche nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad alcuni dei suoi componenti in carica il ruolo di Presidente o di Amministratore Delegato in un momento successivo rispetto alla Valutazione dell'idoneità degli Amministratori svolta a seguito della nomina, si applica la procedura prevista al presente paragrafo.

Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al precedente punto iv) di presentare la Lista del CdA, al fine di agevolare il confronto con l'Autorità di Vigilanza, il Consiglio può trasmettere alla Banca d'Italia, in tempo utile, possibilmente non più tardi di 8 giorni prima della presentazione stessa, le informazioni disponibili e, ove possibile, le proprie valutazioni riguardanti l'idoneità dei candidati identificati per ricoprire ruoli di specifica rilevanza (e.g., Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato). Tale facoltà spetta, più in generale, a qualunque soggetto che intenda presentare candidati per le nomine assembleari e, in ogni caso, restano ferme le ulteriori previsioni di cui alle Disposizioni in materia di procedura di Valutazione dell'Idoneità;

- viii) ***nei casi in cui la nomina degli Amministratori non spetti all'assemblea***, il Consiglio di Amministrazione effettua la Valutazione dell'idoneità degli Amministratori ivi inclusi gli Amministratori investiti di particolari cariche prima della loro nomina. In tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione effettua la suddetta Valutazione, trasmettendo copia del relativo verbale alla Banca d'Italia. La nomina dell'Amministratore non può essere perfezionata prima che siano trascorsi 90 giorni dal ricevimento del verbale da parte della Banca d'Italia. L'Amministratore può essere nominato subito dopo la ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia, la quale, può trasmettere l'esito positivo della valutazione condotta anche prima della scadenza di tale ultimo termine. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ove non già risultanti dal verbale stesso in caso di richiesta da parte della Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione comunica l'avvenuta nomina entro 5 giorni alla Banca d'Italia la quale, può avviare, nel termine di 30 giorni, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26 del TUB qualora l'Amministratore sia stato nominato nonostante la rappresentazione di motivi ostativi da parte della stessa, o quando, ritenga, che le misure individuate o adottate dal Consiglio di Amministrazione su sua richiesta siano insufficienti o inadeguate per colmare le carenze. Il procedimento si concluderà entro i successivi 30 giorni.

La nomina – in casi eccezionali di urgenza, analiticamente valutati e motivati dal Consiglio di Amministrazione previo supporto del Comitato Nomine, – può essere effettuata prima che lo stesso abbia valutato l'idoneità dell'Amministratore. Le ragioni di urgenza devono risultare dal verbale

della riunione. La Valutazione verrà eseguita successivamente e secondo le modalità di cui al punto vii) che precede.

2. Il Consiglio di Amministrazione svolge le attività di cui ai punti da i) a viii) del precedente comma, a seguito di un esame approfondito e formalizzato, con il contributo del Comitato Nomine, il quale – oltre a svolgere un ruolo consultivo nelle predette fasi – è chiamato anche a esprimere un parere sull'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, siano stati individuati dal Consiglio per ricoprire le cariche consiliari.

3. Se la nomina deve essere effettuata dall'Assemblea, i risultati dell'Autovalutazione e gli eventuali pareri del Comitato Nomine sono portati a conoscenza dei soci, mediante pubblicazione degli Orientamenti agli Azionisti, in tempo utile affinché la scelta dei candidati tenga conto delle professionalità richieste.

4. Se la nomina non deve essere effettuata dall'Assemblea, in caso di cooptazione, i *curricula* degli Amministratori cooptati, i risultati dell'analisi svolta ai sensi del punto i) del comma 1, le indicazioni contenute nella *Policy* di Diversità del CdA di cui al punto ii) del comma 1, e la verifica di cui al precedente punto vi) del comma 1, oltre ai pareri del Comitato Nomine, sono forniti alla prima Assemblea successiva alla cooptazione stessa.

5. Unitamente alle liste dei candidati alla carica di Amministratori, i soci devono depositare presso la sede sociale, almeno venticinque giorni prima dell'adunanza assembleare, un *curriculum vitae* volto a individuare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato, oltre all'ulteriore documentazione allegata agli Orientamenti per gli Azionisti. L'eventuale Lista del CdA eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, unitamente, tra l'altro, ai *curricula vitae* di ciascun candidato, è portata a conoscenza degli azionisti almeno trenta giorni prima dell'adunanza assembleare (ovverosia cinque giorni prima rispetto al suddetto termine ordinario di legge per il deposito delle liste da parte degli azionisti), al fine di offrire agli azionisti un maggior termine per la valutazione delle candidature proposte. La Lista del CdA è corredata da un apposito documento in cui sono descritti le valutazioni espresse dal Comitato Nomine e dal Consiglio di Amministrazione, e il processo seguito per l'individuazione dei candidati.

7. Qualora il Consiglio di Amministrazione decidesse di presentare la Lista del CdA, almeno la metà dei candidati in essa indicati devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi di legge, dello Statuto e del Regolamento.

6. Resta salva la possibilità per i soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio, e di presentare proprie candidature, motivando eventuali differenze rispetto alle indicazioni espresse negli Orientamenti per gli Azionisti.

7. Il Consiglio, con cadenza almeno annuale, effettua la propria Autovalutazione sulla base del *"Regolamento sul processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione"*, approvato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 3.3 – LA COMPOSIZIONE QUANTITATIVA

Il Consiglio può essere composto, ai sensi di Statuto, da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea, e che, comunque, non può essere inferiore a cinque né superiore a tredici. Gli Amministratori durano in carica per il periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

ARTICOLO 3.4 – LA COMPOSIZIONE QUALITATIVA

1. Il Consiglio è composto da Amministratori:

- indipendenti,
- esecutivi,
- non esecutivi.

ARTICOLO 3.4.1 – GLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI

1. Sono considerati Amministratori esecutivi gli Amministratori che:

- i) sono destinatari di deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali o svolgono, anche di mero fatto, incarichi direttivi attinenti alla gestione dell'impresa;
- ii) rivestono incarichi direttivi nella Banca, ovvero hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta;
- iii) rivestono le cariche sub i) e sub ii) in qualsiasi società del Gruppo BFF.

2. L'attribuzione di poteri vicari o per i soli casi di urgenza ad Amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come Amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano di fatto esercitati con notevole frequenza.

3. Gli Amministratori muniti di deleghe gestionali riferiscono al Consiglio di Amministrazione, con periodicità almeno trimestrale, sulle modalità di esercizio delle deleghe attribuite.

4. La Banca, in occasione della cessazione dalla carica e/o dello scioglimento del rapporto con un Amministratore esecutivo, rende note, mediante un comunicato, diffuso al mercato a esito dei processi interni che conducono all'attribuzione o al riconoscimento di indennità e/o altri benefici, informazioni dettagliate in merito:

- a) all'attribuzione o al riconoscimento di indennità e/o altri benefici, alla fattispecie che ne giustifica la maturazione (p.e. per scadenza della carica, revoca dalla medesima o accordo transattivo) e alle procedure deliberative seguite a tal fine all'interno della Banca;
- b) all'ammontare complessivo dell'indennità e/o degli altri benefici, alle relative componenti (inclusi i benefici non monetari, il mantenimento dei diritti connessi a piani di incentivazione, il corrispettivo per gli impegni di non concorrenza od ogni altro compenso attribuito a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma) e alla tempistica della loro erogazione (distinguendo la parte corrisposta immediatamente da quella soggetta a meccanismi di differimento);
- c) all'applicazione di eventuali clausole di restituzione (*claw-back*) o trattenimento (*malus*) di una parte della somma;
- d) alla conformità degli elementi indicati alle precedenti lettere a), b) e c) rispetto a quanto indicato nella politica per la remunerazione, con una chiara indicazione dei motivi e delle procedure deliberative seguite in caso di difformità, anche solo parziale, dalla politica stessa;
- e) informazioni circa le procedure che sono state o saranno seguite per la sostituzione dell'Amministratore esecutivo o del direttore generale cessato.

ARTICOLO 3.4.2 – GLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI

1. Sono non esecutivi gli Amministratori diversi dagli Amministratori esecutivi. Il loro numero e competenze sono tali da assicurare un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli Amministratori non esecutivi è indipendente, come indicato all'articolo 3.4.3, comma 2, che segue, in coerenza di quanto di tempo in tempo previsto dallo Statuto.

2. Gli Amministratori non esecutivi devono:

- avvalendosi dei Comitati e in occasione delle sedute consiliari, acquisire dal *management*, dalla Funzione *Internal Audit* e dalle altre Funzioni Aziendali di Controllo informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale;
- non essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Banca, ed evitare situazioni di conflitto di interessi;
- essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
- partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo;
- contribuire a un elevato livello di dialettica interna al CdA, apportando contributi di rilievo alla formazione delle volontà consiliare.

ARTICOLO 3.4.3 – AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

1. Gli Amministratori indipendenti, che rappresentano una sottocategoria degli Amministratori non esecutivi, vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca, anche a livello di Gruppo, e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

2. Il numero e le competenze degli Amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze della Banca e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati.

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, e salvo che lo Statuto non preveda un numero di Amministratori indipendenti maggiore, anche in considerazione del fatto che la Banca è una Società Grande ai fini del Codice di Autodisciplina, gli Amministratori indipendenti costituiscono la maggioranza dei membri del Consiglio.

3. La candidatura degli Amministratori indipendenti è corredata da una dichiarazione del candidato che attesti la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge, dello Statuto e del Regolamento.

4. Il Consiglio valuta, sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a propria disposizione, la sussistenza del requisito di indipendenza in capo agli Amministratori che si sono qualificati tali:

- i) in occasione della nomina, entro i tempi previsti dalla legge;
- ii) con cadenza annuale, successivamente all'esercizio di nomina;
- iii) durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza.

Il Consiglio rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario. In tali documenti, il Consiglio:

- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Regolamento, anche con riferimento a singoli Amministratori;
- illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.

Il Presidente ha cura che il Collegio sindacale sia messo nella condizione di verificare autonomamente l'esito di tali verifiche. L'esito dei controlli del Collegio sindacale è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei Sindaci all'Assemblea.

5. Il Consiglio valuta l'indipendenza dei propri componenti indipendenti, avendo riguardo alla sostanza più che alla forma.

6. Sono in ogni caso indipendenti gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto Fit & Proper, dall'art. 148, comma 3, del TUF, e/o del Codice di Autodisciplina, salvo diversa disposizione normativa. Ai soli fini della composizione dei Comitati, rileva esclusivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto Fit & Proper e al Codice di Autodisciplina.

7. Un Amministratore non è da considerarsi indipendente:

i) ai sensi del Codice di Autodisciplina, nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se è un Azionista Significativo della Banca;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un Amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Banca, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un Azionista Significativo della Banca;
- c) se, direttamente o indirettamente – per esempio, attraverso società controllate o delle quali sia Amministratore esecutivo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza –, ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Banca, con una sua controllata, o con i relativi Amministratori esecutivi o con i *Senior Executive*;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Amministratori esecutivi o con i *Senior Executive*;
- è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti.

La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "*significativa*" sulla base di due parametri:

- continuità: oltre sei mesi di durata, e
- soglia del 10% massimo:
 - del fatturato dell'azienda o dello studio professionale a cui l'Amministratore appartiene, ovvero
 - del reddito dell'Amministratore stesso come persona fisica.

Il Consiglio valuterà il rispetto di tale soglia sulla base di un'auto-certificazione resa dall'Amministratore.

Nel caso dell'Amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che, comunque, attengono a importanti operazioni della Banca e del Gruppo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi sopra indicati;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Banca o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Banca e all'eventuale compenso per la partecipazione ai Comitati) pure sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria, o prevista dalla normativa vigente.

La remunerazione aggiuntiva verrà ritenuta significativa sulla base del superamento della soglia del 20% massimo del reddito dell'Amministratore stesso quale persona fisica, escludendo dal reddito dell'Amministratore i compensi percepiti nella sua qualità di componente degli organi di amministrazione della controllante e/o delle controllate;

- e) se è stato Amministratore della Banca per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

- f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Banca abbia un incarico di Amministratore;
- g) se è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Banca;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Eventuali deroghe ai criteri di indipendenza sopra indicati dovranno essere oggetto di motivate argomentazioni, delle quali verrà fornita adeguata informativa nella Relazione annuale sul governo societario.

ii) ai sensi dell'art. 13 del Decreto Fit & Proper, nelle seguenti ipotesi:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio e degli Amministratori con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei Responsabili delle Principali Funzioni Aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
- b) è un Partecipante nella Banca;
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un Partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, nonché di direzione presso un Partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di Amministratore con incarichi esecutivi nella Banca;
- e) ricopre l'incarico di Amministratore indipendente in un'altra banca del medesimo Gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio, nonché di direzione presso la Banca;
- g) è Amministratore con incarichi esecutivi in una società in cui un Amministratore con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o con i

relativi Amministratori con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi Amministratori con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un Partecipante nella banca o i relativi Amministratori con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.lgs- 267/00, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del Gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;

iii) ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF

- a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Banca, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b) coloro che sono legati alla Banca od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle indicate nei medesimi paragrafi.

8. In ogni caso, qualora si verificano in corso di esercizio circostanze che possano compromettere l'indipendenza dell'Amministratore, questi si impegna a darne comunicazione senza indugio al Consiglio di Amministrazione, fornendo tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione del Consiglio di Amministrazione stesso, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 6.

9. Gli Amministratori indipendenti si riuniscono, di propria iniziativa, almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori. Il funzionamento delle riunioni degli Amministratori Indipendenti e il loro perimetro di riferimento sono disciplinati nel Regolamento degli Indipendenti.

10. Il difetto dei requisiti di cui al comma 7 che precede, comporta la decadenza dalla qualifica di Amministratore indipendente. Se in seguito alla decadenza il numero residuo di Amministratori indipendenti nell'organo è sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni statutarie e/o regolamentari tempo per tempo vigenti che stabiliscono un numero minimo di Amministratori indipendenti, l'Amministratore in difetto dei requisiti di cui al presente articolo, salvo diversa disposizione prevista dallo Statuto, mantiene l'incarico di Amministratore non esecutivo.

ARTICOLO 4 – I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 3.1 e 3.2, con riferimento agli esiti dell'Autovalutazione, gli Amministratori della Banca, oltre ai requisiti di professionalità previsti dalla normativa, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
- b) esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione, oppure nella gestione delle attività di banca depositaria, in ambito *security services* e dei pagamenti;
- c) esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;
- d) capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;
- e) esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale.

ARTICOLO 5 – FORMAZIONE E PIANI DI SUCCESSIONE

1. La Banca adotta piani di formazione adeguati ad assicurare che il bagaglio di competenze tecniche dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, nonché dei responsabili delle principali Funzioni Aziendali, necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo, sia preservato nel tempo.
2. In caso di nuove nomine, programmi di formazione specifici sono predisposti per agevolare l’inserimento dei nuovi componenti negli Organi Aziendali e favorire un’adeguata omogeneità formativa, in particolare, quanto agli aspetti tecnici, regolamentari e di *business* caratteristici della Banca.
3. Il Consiglio, con il supporto del Comitato Nomine, formalizza un piano volto ad assicurare l’ordinata successione nelle posizioni di vertice (Presidente e Amministratore Delegato) in caso di cessazione per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, al fine di garantire la continuità aziendale e di evitare ricadute economiche e reputazionali.

ARTICOLO 6 – CAUSE DI SOSPENSIONE E DECADENZA DALL’INCARICO, EVENTI SOPRAVVENUTI E RINNOVI

1. Considerata l’importanza che i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza rivestono sotto il profilo reputazionale, i candidati alla carica di Amministratore della Banca, oltre a possedere i requisiti di onorabilità e a soddisfare i criteri di correttezza previsti dalla normativa, non devono versare in situazioni che possano essere causa di sospensione dall’incarico di Amministratore ai sensi di legge, e non devono aver tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca.
2. La sospensione è dichiarata dal Consiglio senza indugio dal momento in cui è stato informato dall’Amministratore stesso o dal momento in cui è venuto a conoscenza della situazione rilevante. Il Consiglio di Amministrazione dichiara la sospensione e ne dà comunicazione alla Banca d’Italia entro 5 giorni. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, informa prontamente la Banca d’Italia in merito alla propria decisione di pronunciare la decadenza o di reintegrare l’Amministratore sospeso. Inoltre, avuto riguardo, in particolare, al ruolo da questi ricoperto, in ottemperanza a quanto previsto dalla *“Procedura Interna per la Gestione e la Comunicazione all’esterno delle Informazioni Privilegiate”*, è valutato se l’informazione sia qualificabile come *“price sensitive”* e, qualora ne sussistano le condizioni, nelle more della sua reintegrazione o decadenza, viene attivata la procedura del *“ritardo”*.
3. La sospensione ha una durata massima di 30 giorni o, per l’Amministratore Delegato, di 20 giorni dalla delibera del Consiglio. Prima della scadenza di tali termini, e in ogni caso tempestivamente per l’Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione provvede a effettuare la valutazione richiesta

dall'articolo 5 del Decreto Fit & Proper e a dichiarare la decadenza ai sensi dell'articolo 23 del medesimo Decreto, oppure a reintegrare il soggetto sospeso.

4. Il Consiglio di Amministrazione acquisisce il motivato parere del Comitato Nomine sul merito delle valutazioni relative all'idoneità di tali Amministratori, nell'ambito del processo relativo all'eventuale pronuncia di decadenza di Amministratori indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del Decreto Fit & Proper.

5. Se la causa di sospensione è l'applicazione di una misura cautelare personale o l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione, l'esponente non può essere reintegrato fino al termine della misura, fatta salva l'applicabilità dell'articolo 23, comma 7, del Decreto Fit & Proper.

6. Nell'ipotesi in cui il Consigliere sospeso sia anche componente di uno o più Comitati, il Consiglio, previo parere del Comitato Nomine, delibera - quale soluzione immediata per affrontare l'urgenza della *vacatio* - di sostituire il Consigliere sospeso con un altro Consigliere, scegliendolo tra i Consiglieri dotati di requisiti di professionalità e competenza affini, nel rispetto delle regole di composizione previste dal Comitato stesso, sino al termine del periodo di sospensione o sino alla sua eventuale sostituzione.

7. Il Consiglio fornisce alla prima occasione utile informazioni analitiche e motivate all'assemblea sulla decisione di pronunciare la decadenza o di reintegrare il soggetto sospeso.

8. Se, dopo la nomina degli Amministratori, si verificano eventi sopravvenuti¹ che, anche in relazione alle caratteristiche operative della Banca, incidono sulla situazione dell'Amministratore, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva del Consiglio, quest'ultimo effettua una nuova Valutazione dell'idoneità dell'Amministratore ai sensi del successivo comma 8, nonché dell'adeguatezza della propria composizione collettiva e del rispetto dei limiti al cumulo ai sensi dell'art. 23 del Decreto Fit & Proper.

9. Il Consiglio, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'interessato o dal momento in cui è venuto a conoscenza di un evento sopravvenuto rilevante, effettua una nuova Valutazione dell'idoneità dell'Amministratore limitatamente ai profili sui quali gli eventi sopravvenuti rilevanti incidono. Copia del verbale della riunione è trasmessa alla Banca d'Italia entro 30 giorni.

10. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del Decreto Fit & Proper, non è necessaria una nuova Valutazione dell'idoneità degli Amministratori in occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina, fatto salvo quando ricorrono eventi sopravvenuti rilevanti²

¹ Ai fini delle Disposizioni in materia di procedura di Valutazione dell'Idoneità, sono considerati eventi sopravvenuti tutte le circostanze rilevanti per la valutazione dell'idoneità degli Amministratori.

² Si considerano rinnovi anche la nomina da parte dell'assemblea di un Amministratore nominato per cooptazione ex art. 2386 c.c..

11. Nell'ipotesi di decadenza di uno o più Amministratori o di cessazione anticipata dall'incarico per qualsiasi causa – qualora l'evento non accorra entro 90 (novanta) giorni precedenti la data di un'Assemblea già pianificata (nel qual caso il Consiglio ha la facoltà di rimettere all'Assemblea stessa la nomina dell'Amministratore cessato) –, il Consiglio provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c., nel rispetto del numero complessivo minimo di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi previsto dallo Statuto e dalla normativa, previo espletamento delle necessarie verifiche di idoneità previste dal Decreto Fit & Proper.

12. Il Consiglio individua preventivamente, tra i candidati non eletti, indicati nelle liste presentate all'Assemblea (e per la Lista del CdA, ove predisposta, anche tra i profili della *shortlist* non inclusi nella lista presentata), i soggetti potenzialmente idonei a sostituire uno o più Consiglieri in caso di cessazione anticipata dalla carica. Ai fini della cooptazione, pertanto, il Consiglio può valutare, sentito il Comitato Nomine, se tra di essi siano presenti soggetti con profilo e/o caratteristiche simili a quelli del Consigliere cessato, che potrebbero sostituirlo.

13. In caso di cessazione di uno o più Amministratori indipendenti, il Consiglio di Amministrazione resta validamente costituito – anche se viene meno temporaneamente il numero minimo di Amministratori indipendenti previsti dalla normativa e dallo Statuto –, nelle more della sua integrazione, ai sensi del comma precedente.

ARTICOLO 7 – I LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI

1. Fermo restando il rispetto del limite al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e/o dallo Statuto, i membri del Consiglio sono soggetti al limite al cumulo degli incarichi di cui *infra*, con riferimento ai quali si precisa che, ai fini delle disposizioni che seguono:

- I) non sono considerati gli incarichi che ciascun Amministratore svolge:
 - a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione dei propri interessi privati o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'Amministratore;
 - b) in qualità di professionista presso società tra professionisti;
 - c) quale sindaco supplente.
- II) sono considerati come un unico incarico di Amministratore:
 - a) gli incarichi di Amministratore esecutivo e non esecutivo ricoperti nello stesso gruppo;
 - b) gli incarichi di Amministratore esecutivo e non esecutivo ricoperti nell'ambito di:

- banche che siano membri dello stesso sistema di tutela istituzionale ove siano rispettate le condizioni di cui all'art. 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- imprese (comprese le entità non finanziarie) in cui la Banca detenga una partecipazione qualificata come definita dal regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4, punto 36.

2. Qualora ricorrano contestualmente più di uno dei casi di cui al comma 1, gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro.

3. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui al comma 1, è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.

4. Ai fini del calcolo del cumulo degli incarichi, non rilevano quelli di Amministratore in organizzazioni che non siano qualificabili quali banche e/o che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

Pertanto:

- nel computo degli incarichi non si tiene conto delle cariche ricoperte, a esempio:
 - a) in società appartenenti allo stesso gruppo;
 - b) in *onlus*, in fondazioni, in associazioni, in enti *no profit* e in comitati aventi natura consultiva o propositiva;
- per incarichi esecutivi si intendono le seguenti cariche: Amministratore Delegato, membro di organi gestori societari con deleghe operative, direttore generale;
- per incarichi non esecutivi o di controllo si intendono le seguenti cariche: membro del consiglio di amministrazione senza deleghe gestionali, membro del consiglio di sorveglianza, membro del collegio sindacale.

3. Per il Presidente e l'Amministratore Delegato si esclude la possibilità di assumere la carica di membro di collegi sindacali.

4. Oltre alle altre incompatibilità previste dalla legge, rimane ferma la regola dell'incompatibilità con cariche di natura politica o sindacale.

5. I candidati alla carica di Amministratore della Banca devono fornire al Consiglio la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo da ciascuno rivestiti. Successivamente alla nomina, gli Amministratori devono mantenere il Consiglio tempestivamente aggiornato sui propri

incarichi, al fine di consentire al Consiglio stesso di verificare l'eventuale superamento dei limiti di cui agli artt. 8 e 9 e di svolgere le attività di cui all'art. 6 che precede.

6. In caso di superamento del limite, il Consiglio valuta la situazione alla luce della normativa tempo per tempo vigente.

7. Per la designazione nelle società partecipate dalla Banca, il Consiglio dovrà preventivamente valutare il rispetto del limite degli incarichi e, nel caso in cui il superamento del limite avvenga successivamente alla nomina, assumere le conseguenti determinazioni.

ARTICOLO 7.1 – L'AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Amministratore Delegato non può ricoprire, incluso l'incarico nella Banca:

- i) alcun altro incarico esecutivo;
- ii) più di due incarichi non esecutivi.

Si applicano le esenzioni di cui all'articolo 18, comma 2 del Decreto Fit & Proper. Non è, invece, consentito all'Amministratore Delegato di assumere un incarico non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Decreto Fit & Proper.

ARTICOLO 7.2 – GLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI E GLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

1. Gli Amministratori indipendenti e gli Amministratori non esecutivi non possono assumere – includendo l'incarico ricoperto nella Banca e nelle società del Gruppo – nello stesso tempo, alternativamente:

- i) più di quattro incarichi di Amministratore non esecutivo;
- ii) un incarico di Amministratore esecutivo e due incarichi di amministratore non esecutivo.

Si applicano le previsioni di cui agli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit & Proper.

2. Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Fit & Proper, l'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo da parte degli Amministratori indipendenti e degli Amministratori non esecutivi, è consentita a condizione che il medesimo incarico non pregiudichi la possibilità per l'Amministratore di dedicare all'incarico presso la Banca tempo adeguato a svolgere in modo efficace le proprie funzioni. Il Consiglio di Amministrazione, ai fini di tale valutazione, prende in considerazione, tra l'altro:

- a) la circostanza che l'Amministratore ricopra nella Banca un incarico esecutivo o sia un componente di comitati endoconsiliari;

- b) la dimensione, l'attività e la complessità della Banca o di altra società Commerciale presso cui verrebbe assunto l'incarico aggiuntivo;
- c) la durata dell'incarico aggiuntivo;
- d) il livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nella Banca e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi.

L'incarico non esecutivo aggiuntivo di cui al presente comma non è consentito all'Amministratore che:

- a) ricopre presso la Banca il ruolo di Amministratore Delegato, Direttore Generale o Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale, o di altro Comitato endoconsiliare;
- b) beneficia, per gli altri incarichi, dell'applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dall'articolo 18, comma 3 del Decreto Fit & Proper.

3. L'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo è consentita nel rispetto di quanto precede e con le seguenti modalità:

- a) se l'incarico non esecutivo aggiuntivo discende dalla nomina dell'Amministratore nella Banca, la valutazione è svolta nell'ambito della relativa Valutazione di idoneità degli Amministratori, nel rispetto delle procedure e dei termini previsti dall'art. 3.2, comma 1, paragrafi vii) e viii);
- b) se, viceversa, un esponente, già in carica presso la Banca, intende assumere un incarico non esecutivo aggiuntivo, il Consiglio di Amministrazione, trasmette alla Banca d'Italia copia del verbale della riunione dello stesso con cui è valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Decreto Fit & Proper. L'assunzione dell'incarico non esecutivo aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi 60 giorni dal ricevimento del verbale da parte della Banca d'Italia, la quale può comunicare l'esito positivo della valutazione anche prima della scadenza dei 60 giorni, in questo caso, l'esponente può assumere l'incarico non esecutivo aggiuntivo subito dopo la ricezione della comunicazione. il Consiglio di Amministrazione – in caso di motivi ostativi all'assunzione dell'incarico non esecutivo aggiuntivo – riceve una comunicazione da parte della Banca d'Italia entro il suddetto termine dei 60 giorni. In tale ipotesi:
 - entro i 5 giorni successivi all'eventuale assunzione dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione ne dà comunicazione alla Banca d'Italia la quale – nel caso in cui l'esponente assuma l'incarico nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dalla stessa; può avviare, nel termine di 30 giorni, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26 del TUB che si concluderà entro i successivi 30 giorni.

- in casi eccezionali analiticamente valutati e motivati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Nomine, l'Amministratore può assumere l'incarico non esecutivo aggiuntivo prima che il Consiglio di Amministrazione abbia svolto le proprie valutazioni; conseguentemente, si applica quanto previsto dall'art. 3.2, comma 1, paragrafo vii) e dal paragrafo 1 delle Disposizioni in materia di procedura di Valutazione dell'Idoneità.

ARTICOLO 8 – DIVIETO DI CONCORRENZA E INTERLOCKING

Se un membro del Consiglio è candidato a un incarico esecutivo in una società bancaria, assicurativa o finanziaria, prima di accettare l'incarico dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2390 codice civile, ferme restando le norme di volta in volta vigenti in materia di divieto di *interlocking* (art. 36, commi 2-*bis* e 2-*ter* del D.L. n. 201/2011 "Salva Italia").

ARTICOLO 9 – LA CONFIDENZIALITÀ

1. All'atto della nomina, ciascun Amministratore rilascia una dichiarazione con la quale si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni e la documentazione acquisite in ragione dell'incarico.

2. Il Consiglio approva, su proposta del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, apposite disposizioni finalizzate a disciplinare le procedure per il trattamento delle informazioni riservate e privilegiate, e per la tenuta del Registro delle Persone che hanno accesso a informazioni privilegiate. Resta inteso che i successivi aggiornamenti delle suddette procedure sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Delegato.

ARTICOLO 10 – IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce, di regola, presso la sede sociale (salvi i casi in cui, per ragioni di opportunità e/o necessità e/o urgenza, le riunioni debbano tenersi altrove), su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e, comunque, quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno due membri del Consiglio. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno, coordina i lavori consiliari e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori informazioni adeguate e tempestive. Il Consiglio può essere convocato anche dal Collegio sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. Il Consiglio può riunirsi anche esclusivamente con mezzi di comunicazione da remoto, quando ciò sia consentito dallo Statuto, da provvedimenti normativi o giustificato dalla salvaguardia della salute pubblica. In tal caso, il Consiglio si considera tenuto, convenzionalmente, presso la sede sociale.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera, telefax o altra forma idonea, al domicilio di ciascun Amministratore, ovvero a mezzo posta elettronica, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione e, nei casi di urgenza, anche un solo giorno prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.

3. Il Consiglio si reputa comunque validamente costituito, anche in difetto di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli Amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi.

4. Di ogni adunanza del Consiglio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente della riunione e dal Segretario (o dal Notaio nei casi previsti dalla vigente normativa). Tali verbali che devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse da ciascun partecipante, sono portati a conoscenza degli Amministratori e del Collegio Sindacale in occasione del primo Consiglio utile successivo, e rimangono disponibili per la consultazione a richiesta di ciascuno degli Amministratori o dei Sindaci.

5. Il Presidente, per il tramite dell'UO *Corporate Affairs Secretary*, mette a disposizione di Amministratori e Sindaci, nel limite del possibile anticipatamente rispetto alla data della riunione consiliare – di norma tre giorni prima –, la documentazione inerente ai punti all'ordine del giorno, adottando ogni misura utile a salvaguardare la riservatezza delle informazioni, soprattutto laddove queste siano qualificabili come "*price sensitive*". La tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite avviene anche mediante il rispetto della "*Procedura interna per la gestione e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate*" della Banca, oltre che mediante l'utilizzo esclusivo di una piattaforma informatica che non consente la stampa e la divulgazione della documentazione consiliare.

6. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, e in particolare, è necessario che:

- a) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo del proprio ufficio, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- d) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno;
- e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi nei quali gli intervenuti potranno affluire e/o le modalità di collegamento.

7. Verificandosi le condizioni di cui al comma precedente, il verbale dovrà dare atto di tutto quanto previsto nelle precedenti lettere da a) a e) estremi compresi, fermo restando che la riunione si considera tenuta presso la sede sociale, salvo che non sia stata convocata in altro luogo.

8. Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato, assicurano, a seguito di decisioni del Consiglio, ovvero in adempimento a prescrizioni di legge, gli specifici adempimenti conseguenti alle delibere adottate (ad es. la trasmissione delle delibere all'Autorità di Vigilanza), nonché tutte quelle che si rendono necessarie in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

9. Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio i Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo e, d'intesa con l'Amministratore Delegato, anche su richiesta di un singolo Amministratore, nei casi e con le modalità di volta in volta determinate dal Presidente stesso, può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio dirigenti e dipendenti della Banca, rappresentanti della società di revisione e consulenti, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare, limitatamente alla fase di trattazione degli argomenti di loro competenza, o per lo svolgimento dei lavori.

ARTICOLO 11 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio, se l'Assemblea non vi ha provveduto, è nominato dal Consiglio fra i membri non esecutivi e indipendenti, fatte salve eventuali diverse disposizioni dello Statuto quanto al requisito dell'indipendenza, fermo restando quello della non esecutività.

2. Il Presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e favorisce in modo neutrale la partecipazione meditata da parte degli Amministratori, in particolare, non esecutivi, sollecitandone la partecipazione attiva alla discussione e alla deliberazione sulle materie oggetto di trattazione chiedendo esplicitamente al consesso (alla fine della trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno) se vi siano domande o spunti di riflessione sui temi di maggior rilievo, sollecitando i singoli esponenti, ossia quelli meno inclini all'interlocuzione, in modo che si dichiarino esplicitamente l'opinione di ciascuno.

3. Il Presidente si adopera affinché sia assicurato un tempo adeguato al confronto e alla discussione, affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti.

4. Più in dettaglio, il Presidente – con l’ausilio delle strutture interne della Banca e con il supporto del Segretario con riferimento alle attività di cui ai punti iv), v), ix) e xii) –:

- i) ha la rappresentanza legale della Banca di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale, disgiuntamente dall’Amministratore Delegato nei limiti delle rispettive deleghe;
- ii) presiede l’Assemblea dei Soci e coordina i lavori assembleari verificando, tra l’altro, la regolarità della sua costituzione, accertando l’identità e la legittimazione dei presenti, regolando la discussione e stabilendo le modalità di votazione;
- iii) convoca il Consiglio, ne fissa l’ordine del giorno e ne coordina i lavori. Nella predisposizione dell’ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare assicura che siano trattate con priorità le questioni di rilevanza strategica, garantendo che a esse sia dedicato tutto il tempo necessario;
- iv) provvede affinché agli Amministratori sia resa disponibile con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse. Ai fini di una corretta informativa, la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno è messa a disposizione di Amministratori e Sindaci, di norma, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione consiliare e resta consultabile fino al termine del relativo mandato;
- v) assicura che l’informativa pre-consiliare e le informazioni complementari fornite durante le riunioni siano idonee a consentire ai membri del Consiglio di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo;
- vi) provvede affinché la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare, quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all’ordine del giorno; favorisce una partecipazione meditata da parte degli Amministratori alla discussione e alla deliberazione delle materie oggetto di trattazione;
- vii) cura che i responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo e, d’intesa con l’Amministratore Delegato,, i responsabili delle Funzioni Aziendali competenti secondo la materia, intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
- viii) cura che gli Amministratori e i Sindaci possano partecipare, nelle forme più opportune, a iniziative finalizzate a fornire loro un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Banca, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, anche nell’ottica della definizione della natura e del

livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Banca, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell'ottica del successo sostenibile della Banca, dei principi di corretta gestione dei rischi, nonché del quadro normativo e regolamentare di riferimento. La tipologia e le modalità organizzative delle suddette iniziative sono riportate nella relazione sul governo societario. In particolare, nella suddetta relazione viene fornita un'adeguata informativa sui principali contenuti del Regolamento e sul rispetto delle procedure adottate dalla Banca relative alla tempestività e adeguatezza dell'informazione fornita ai membri del Consiglio;

- ix) organizza almeno una volta: a) all'anno un incontro tra tutti gli Amministratori, anche al di fuori della sede consiliare, per approfondire e per confrontarsi sulle questioni strategiche, richiedendo la presenza di tutti i membri del Consiglio, e b) nel corso del mandato triennale, iniziative volte a favorire una utile conoscenza reciproca del Consiglio e del *management* delle società estere del Gruppo;
- x) assicura che: a) l'Autovalutazione sia svolta con efficacia e che le modalità con cui è condotta siano coerenti, trasparenti e adeguate rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, oltre che siano adottate le misure correttive necessarie per fare fronte a eventuali carenze riscontrate; b) la Banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli Organi Aziendali e i piani di successione delle posizioni di vertice della Banca;
- xi) esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal Consiglio, sempre che esse non ne compromettano la non esecutività e, ove applicabile, l'indipendenza, e siano compatibili con le applicabili disposizioni di legge e regolamentari;
- xii) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, nonché sull'aderenza della politica aziendale agli indirizzi strategici;
- xiii) assicura che l'attività dei Comitati sia coordinata con l'attività del Consiglio;
- xiv) assicura che i Presidenti dei Comitati riferiscano sulle attività svolte dai rispettivi Comitati (su quanto emerso sul tema affrontato nel corso della seduta del Comitato) in occasione della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione, all'inizio della trattazione del punto all'ordine del giorno, così da fornire agli altri membri del consesso elementi utili per il dibattito e su cui fondare la decisione in merito alla proposta di delibera;
- xv) assicura che il Consiglio di Amministrazione sia in ogni caso informato, entro la prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con gli azionisti, tenuto conto delle politiche di *engagement* adottate dalla Banca.

5. In caso di assenza del Presidente, le facoltà e i poteri a questi attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente (anch'esso non esecutivo), che vi subentra disgiuntamente.

6. Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

7. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall' Amministratore con il maggior numero di mandati consecutivi.

ARTICOLO 12 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. In accordo con lo Statuto, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina – e, all'occorrenza, revoca – il proprio Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio, sempre su proposta del Presidente, può nominare un sostituto per la singola riunione.

2. Al Segretario è affidato il compito di (i) supportare il Presidente, nei termini descritti dal presente Regolamento (ii) fornire, con imparzialità di giudizio, assistenza e consulenza al Consiglio nello svolgimento delle relative attività e su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del sistema di governo societario, nonché (iii) redigere il verbale delle riunioni.

3. Il Segretario deve disporre di un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca. In particolare, al fine di assicurare un livello di professionalità adeguato, il Segretario deve aver maturato specifiche esperienze in tale ambito attraverso attività svolte in via continuativa.

ARTICOLO 13 – COMPETENZE E POTERI DEL CONSIGLIO

Con riferimento alle competenze e ai poteri del Consiglio, si rinvia al Regolamento degli Organi Aziendali, delle Funzioni di Controllo e dei Flussi Informativi.

ARTICOLO 14 – MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.

2. Ciascun Amministratore deve dare notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, egli abbia nell'operazione oggetto di deliberazione, fornendo informativa ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

3. Ogni membro del Consiglio ha diritto che del suo voto contrario e della sua astensione, e delle relative motivazioni, sia dato atto nel verbale.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, qualora previsto dallo Statuto, prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 15 – REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un compenso che verrà determinato dall'Assemblea ordinaria.

2. Il Consiglio inoltre determina, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e alla *"Policy di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli Organi di Supervisione Strategica, Gestione e Controllo, e del personale del Gruppo Bancario BFF Banking Group"* tempo per tempo vigente, la remunerazione spettante a quegli Amministratori che siano investiti di particolari cariche, esaminata la proposta del Comitato per le Remunerazioni e sentito il parere del Collegio sindacale ai sensi di legge.

ARTICOLO 16 – ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

1. Il Consiglio istituisce al proprio interno i seguenti Comitati che svolgono compiti istruttori, consultivi e propositivi nei confronti del Consiglio nelle materie di rispettiva competenza, ferma restando in ogni caso la responsabilità del Consiglio:

- a) un *Comitato per le Remunerazioni*, organo con funzioni istruttorie, propositive, consultive e di monitoraggio, a supporto del Consiglio di Amministrazione, in materia di "remunerazione".
- b) un *Comitato Controllo e Rischi*, organo con funzioni istruttorie, propositive, consultive e di monitoraggio, a supporto del Consiglio di Amministrazione, in materia di rischi e sul sistema dei controlli interni, in particolare, per una corretta ed efficace determinazione del RAF e delle politiche di governo dei rischi. A tale Comitato sono attribuiti anche compiti istruttori, propositivi e consultivi in materia di Successo Sostenibile nonché dei principi di corretta gestione dei rischi e del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento;
- c) un *Comitato Nomine*, organo con funzioni istruttorie, propositive, consultive e di monitoraggio, a supporto del Consiglio e del Presidente, nei seguenti processi:
 - nomina o cooptazione degli Amministratori nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Disposizioni di Vigilanza per le Banche;

- autovalutazione degli organi sociali sulla base del “Regolamento sul processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione”;
- valutazione dell’idoneità degli Amministratori ai sensi dell’art. 26 del Testo Unico Bancario;
- definizione del Piano di Successione.

A tale Comitato sono, altresì, attribuite funzioni (i) di monitoraggio anche quanto ai processi di successione dei *Senior Executive* e degli *Executive* a diretto riporto dell’Amministratore Delegato, e (ii) consultive e di monitoraggio sui temi di *governance* inerenti alla manutenzione del modello di *governance* interno (tra l’altro, mediante, la supervisione della revisione della normativa interna inerente al governo societario della Banca, anche a livello di Gruppo);

- d) un Comitato OPC (Comitato per la valutazione delle operazioni con soggetti collegati e con parti correlate), con funzioni istruttorie, propositive, consultive e di monitoraggio delle operazioni con soggetti collegati e con parti correlate.

2. La composizione, i poteri e il funzionamento di ciascun Comitato sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dal Consiglio.

3. In conformità a quanto previsto nel presente Regolamento, nello svolgimento delle proprie funzioni i Comitati, previa informativa e coordinamento con il Presidente e/o l’Amministratore Delegato, hanno la facoltà di accedere alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, per il tramite del Responsabile della Funzione Aziendale competente per materia, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio e in coordinamento con l’Amministratore Delegato.

4. La Banca fornisce adeguata informativa, nell’ambito della prescritta relazione sul governo societario, sull’istituzione e sulla composizione dei Comitati, sul contenuto dell’incarico a essi conferito e, in base alle indicazioni fornite da ogni Comitato, sull’attività effettivamente svolta nel corso dell’esercizio. Precisa, inoltre, il numero delle riunioni tenutesi, la durata media delle stesse, e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro alle riunioni del Consiglio e dei Comitati.

ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Almeno una volta all’anno, in occasione dell’approvazione della relazione annuale sul governo societario, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale si confrontano sull’efficacia del presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito *internet* della Banca: www.bff.com.